



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0001652 del 26/09/2023

Proponente:
SERVIZIO PATRIMONIO

Oggetto:

PNRR - MISSIONE 6-INVESTIMENTO C2-1.2 "VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE" - PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI FOLIGNO IN VIA MASSIMO ARCAMONE (CUP: F62C21000590001).CIG: 971814856D. RECEPIMENTO SENTENZA TAR UMBRIA 00513/2023

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 0000967 del 22/09/2023:

Hash.pdf (SHA256):3462c81fdc8a0c7aafc1287ee0d4fd17c4318bae2c2b56b48733da9968559782

Firme digitali apposte sulla proposta:

Maria Luisa Morina, Maria Luisa Morina, Piero Carsili, Nando Scarpelli

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicati:

Direttore Sanitario F.F. : Dr. Nando Scarpelli - parere: Favorevole

Direttore Amministrativo : Dott. Piero Carsili - parere Favorevole

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. MASSIMO DE FINO)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Normativa di riferimento:

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la DGR n. 662 del 30/06/2022, recante: “PNRR MISSIONE 6 SALUTE C 1 e 2. Art. 5 Contratto Istituzionale di Sviluppo. Delega delle attività alle Aziende Sanitarie Regionali. Assegnazione risorse, accertamento e prenotazione impegno di spesa”;
- la Delibera del Direttore Generale n. 515 del 31/03/2023 recante: “Adozione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025- Annualità 2023”.

Richiamati:

- la Delibera del Direttore Generale n. 760 del 05/05/2023 recante: “PNRR - Missione 6- Investimento C2-1.2 “Verso un Ospedale sicuro e sostenibile” - Procedura aperta telematica per l'affidamento mediante appalto integrato della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione dei lavori di miglioramento sismico dell'Ospedale San Giovanni Battista di Foligno in via Massimo Arcamone (CUP: F62C21000590001). Determina a contrarre - Approvazione Fascicolo di gara. CIG: 971814856D”;
- la Delibera del Direttore Generale n. 0001342 del 27/07/2023 recante: “PNRR - Missione 6- Investimento C2-1.2 “Verso un Ospedale sicuro e sostenibile” - Procedura aperta telematica per l'affidamento mediante appalto integrato della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione dei lavori di miglioramento sismico dell'Ospedale San Giovanni Battista di Foligno in via Massimo Arcamone (CUP: F62C21000590001).CIG: 971814856D. AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- Ricorso TAR Umbria R.G. 639/23;
- Sentenza TAR Umbria 00513/2023.

Documento istruttorio:

Con Delibera del Direttore Generale n. 760 del 05/05/2023, è stata adottata “Determina a contrarre” ex art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente alla *Procedura aperta telematica per l'affidamento mediante appalto integrato della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione dei lavori di miglioramento sismico dell'Ospedale San Giovanni Battista di Foligno in via Massimo Arcamone (CUP: F62C21000590001)* – procedura finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU, con fondi PNC per un importo complessivo € 19.433.287,73; il relato Bando di gara è stato pubblicato come da normativa vigente in materia.

Entro i termini previsti – le ore 13:00 del giorno 23/06/2023 – hanno presentato offerta n.ro cinque operatori economici, tra cui la ROSA EDILIZIA SRL, quale mandataria del costituendo RTI con Edilsystem s.r.l..

All'esito della chiusura della fase di valutazione della documentazione amministrativa, con Delibera del Direttore Generale n. 0001342 del 27/07/2023, è stata disposta, tra altro, l'esclusione dal prosieguo della procedura di gara di che trattasi, del concorrente sopra richiamato, per le motivazioni espresse nel citato provvedimento, alle quali si rimanda.

Avverso la richiamata esclusione, la ROSA EDILIZIA SRL con sede legale in Fagnano Alto (AQ),

Via La Valle n. 9, quale mandataria del costituendo RTI con Edilsystem s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Walter Franco Rosa, ha proposto Ricorso con istanza cautelare al TAR Umbria, iscritto al R.G. 639/23, contro questa AUSL, “ [...] per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, anche provvisoriamente decretate ex art. 56 c.p.a., della deliberazione del D.G. della Usl Umbria 2 n. 1342 del 27.7.2023, comunicata ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, con nota del RUP prot. n. 162094 del 31.7.2023, nella parte in cui dispone la esclusione del costituendo R.T.I. Rosa Edilizia S.r.l. – Edilsystem S.r.l. dalla “procedura aperta telematica per l’affidamento mediante appalto integrato della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione dei lavori di miglioramento sismico dell’Ospedale San Giovanni Battista di Foligno, in Via Massimo Arcamone. CIG: 971814856D”; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso [...]”, ricorso notificato dall’Avv. Roberto Colagrande (C.F. CLGRRT68T28A345B) – all’uopo autorizzato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 53/94 dal competente Consiglio dell’Ordine di L’Aquila con delibera dell’8 maggio 2006, quale difensore di ROSA EDILIZIA S.r.l. (C.F. e P.Iva n. 01653160661) – con nota pec acquisita al prot. n. 0165375 del 03/08/2023.

Con Decreto monocratico n. 104 del 07/08/2023, il TAR Umbria ha parzialmente accolto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente, disponendo la sospensione del procedimento sequenziale alla Delibera n. 1342/2023, e fissando, altresì, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 5 settembre 2023 (Notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994 con nota pec acquisita al prot. n. 0168682 del 08/08/2023).

L’Azienda USL Umbria 2, dovendosi costituire nel giudizio iscritto al R.G.639/23 per la tutela dei propri interessi, con Delibera del Direttore Generale n. 0001435 del 10/08/2023, ha conferito incarico di rappresentanza e difesa, all’Avv. Daniele Spinelli con studio legale in Perugia, rilasciando idonea procura speciale con ogni potere di legge, in ragione della competenza in materia amministrativa dimostrata in precedenti incarichi in materia analoga.

Con Sentenza n. 00513/2023, acquisita al prot. n. 0189875 del 12/09/2023 – la medesima allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale – il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) si è definitivamente pronunciato sul ricorso in esame, accogliendolo nei termini di cui in motivazione, ai quali si rimanda, con conseguente annullamento “ [...] della gravata deliberazione del D.G. della Usl Umbria 2 n. 1342 del 27 luglio 2023, nella parte in cui esclude la ricorrente [...] con la conseguenza che l’Azienda Sanitaria resistente dovrà attivare in favore della ricorrente il soccorso istruttorio, concedendole un termine per integrare la documentazione prevista dal Disciplinare di Gara a comprova del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale [...]”, e ritenendo comunque, in ragione della peculiarità della fattispecie, di disporre altresì, la compensazione tra le parti, delle spese in giudizio.

Per i presupposti e le motivazioni descritte in premessa si propone l’adozione del seguente dispositivo.

Esito dell’Istruttoria

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone di adottare apposita deliberazione con la quale si dispone quanto segue:

- 1) di prendere atto** delle premesse contenute nel documento istruttorio che si intendono integralmente richiamate;

- 2) di recepire** la Sentenza n. 00513/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) in merito al Ricorso iscritto al R.G. 639/23, acquisita al prot. n. 0189875 del 12/09/2023, la medesima allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di annullare** come disposto nella Sentenza di cui al precedente punto 2), la Delibera del Direttore Generale n. 0001342 del 27/07/2023 recante: *“PNRR - Missione 6-Investimento C2-I.2 “Verso un Ospedale sicuro e sostenibile” - Procedura aperta telematica per l'affidamento mediante appalto integrato della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione dei lavori di miglioramento sismico dell'Ospedale San Giovanni Battista di Foligno in via Massimo Arcamone (CUP: F62C21000590001).CIG: 971814856D. AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”*, nella parte in cui esclude dal prosieguo della procedura di gara di che trattasi, la ROSA EDILIZIA SRL con sede legale in Fagnano Alto (AQ), Via La Valle n. 9, quale mandataria del costituendo RTI con Edilsystem s.r.l.;
- 4) di attivare** come disposto nella Sentenza di cui al precedente punto 2), il soccorso istruttorio in favore della ROSA EDILIZIA S.r.l.;
- 5) di provvedere** ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti, nell'ambito della procedura di gara di che trattasi, del presente provvedimento;
- 6) di trasmettere** il presente provvedimento alla U.O. Affari generali-legali e logistica di questa AUSL, per quanto di competenza;
- 7) di dare atto** che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale;
- 8) di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale.

Istruttore Amministrativo
(*dr.ssa Maria Cristina Vagaggini*)

Responsabile Unico del Procedimento
(*arch. Maria Luisa Morina*)

Dirigente
Servizio Patrimonio
(*arch. Maria Luisa Morina*)

Pubblicato il 12/09/2023

N. 00513/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00639/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 639 del 2023, proposto da Rosa Edilizia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Spinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, piazza B. Michelotti n. 1;

per l'annullamento

previa concessione di idonee misure cautelari, anche provvisoriamente decretate

ex art. 56 cod. proc. amm.,

della deliberazione del D.G. della Usl Umbria 2 n. 1342 del 27.7.2023, comunicata ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, con nota del RUP prot. n.

162094 del 31.7.2023, nella parte in cui dispone la esclusione del costituendo R.T.I. Rosa Edilizia s.r.l. – Edilsystem s.r.l. dalla “*procedura aperta telematica per l'affidamento mediante appalto integrato della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione dei lavori di miglioramento sismico dell'Ospedale San Giovanni Battista di Foligno, in Via Massimo Arcamone. CIG: 971814856D*”; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, con particolare riguardo e per quanto occorrer possa:

(i) al documento istruttorio redatto dal RUP e Dirigente del Servizio Patrimonio della Usl Umbria 2 allegato alla citata deliberazione del D.G. n. 1342 del 27.7.2023;

(ii) ai verbali del Seggio di gara n. 2 del 6.7.2023 e n. 3 del 13.7.2023 (parimenti allegati alla citata delibera del D.G.) nella parte in cui si dispone l'esclusione e/o non si attiva la procedura di soccorso

istruttorio con riguardo al costituendo R.T.I. Rosa Edilizia s.r.l. – Edilsystem s.r.l.;

(iii) all'art. 8.3, lett. iii), del disciplinare di gara, laddove interpretato nel senso di legittimare la esclusione e/o la mancata attivazione del soccorso istruttorio con riguardo al costituendo R.T.I. Rosa Edilizia s.r.l. – Edilsystem s.r.l.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2023 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con delibera del D.G. della Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 n. 760 del 5 maggio 2023, è stata indetta la “*Procedura aperta telematica per l'affidamento mediante appalto integrato della progettazione definitiva ed esecutiva e della*

realizzazione dei lavori di miglioramento sismico dell'Ospedale San Giovanni Battista di Foligno in via Massimo Arcamone (CIG: 971814856D - CUP: F62C21000590001)”, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 34, 44, 52, 58, 60 e 95, commi 2 e 3, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016, per un importo complessivo pari a € 14.792.565,59; il relativo bando di gara è stato pubblicato in GUUE il 15 maggio 2023.

Entro i termini previsti hanno presentato un’offerta cinque operatori economici, tra cui il costituendo R.T.I. Rosa Edilizia s.r.l. – Edilsystem s.r.l.

All’esito della chiusura della fase di valutazione della documentazione amministrativa, con la nota del RUP prot. n. 162094 del 31 luglio 2023 è stata comunicata all’odierna ricorrente, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016, l’esclusione dalla gara in oggetto disposta con deliberazione del D.G. AUSL Umbria 2 n. 1342 del 27 luglio 2023.

L’esclusione è stata motivata in ragione delle carenze emerse nella documentazione amministrativa prodotta dal concorrente, ritenute non sanabili mediante soccorso istruttorio: *«[i]n particolare, relativamente al requisito di natura tecnica e professionale di cui al paragrafo 8.3, lett. iii), del Disciplinare di gara, l’operatore economico, pur indicando un responsabile per ciascuna delle attività richieste, dichiara una composizione del gruppo di lavoro di n. 4 unità, in misura quindi inferiore al numero minimo richiesto dal requisito stesso, pari a 6. L’operatore economico risulta quindi non aver correttamente comprovato il possesso del requisito richiesto»* (cfr. documento istruttorio e verbale del seggio di gara n. 2 del 6.7.2023 allegati alla predetta deliberazione).

2. Avverso la richiamata esclusione ha proposto ricorso la Rosa edilizia s.r.l., quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con Edilsystem s.r.l., lamentando con unico e articolato motivo di ricorso: violazione e/o falsa applicazione art. 83 d.lgs. n. 50 del 2016, anche in relazione agli artt. 8.3 e 16 del disciplinare di gara, nonché all’art. 3 e ss. l. n. 241 del 1990; eccesso di potere, travisamento dei presupposti ed

errore di fatto; difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza; ingiustizia manifesta; violazione artt. 3 e 97 Cost.

Il motivo di doglianza proposto dalla parte ricorrente si articola, in estrema sintesi, in tre ordini di censure. In primo luogo, la ricorrente si duole del travisamento da parte dell'Amministrazione precedente tanto delle dichiarazioni rese dall'operatore che della stessa, complessa e contraddittoria, disciplina di gara inerente i requisiti di capacità tecnica e professionale e, in particolare la proposta di "Gruppo di lavoro/Gruppo di progettazione" di cui all'art. 8.3. del Disciplinare di gara.

In secondo luogo, la parte ricorrente lamenta l'illegittimità della mancata attivazione del soccorso istruttorio pur a fronte dell'ambiguità della legge di gara.

Infine, si censura la stessa previsione di cui all'art. 8.3, lett. iii, del Disciplinare laddove interpretata nel senso di legittimare l'esclusione disposta e/o la mancata attivazione del soccorso istruttorio, in quanto formulata in maniera ambigua nonché irragionevole, ridondante e sproporzionata.

3. Con decreto monocratico n. 104 del 7 agosto 2023, è stata accolta l'istanza di parte ricorrente ex art. 56 cod. proc. amm., disponendo la sospensione del procedimento sequenziale alla delibera n. 1342/2023 e fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 settembre 2023.

4. Si è costituita per resistere in giudizio l'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2, argomentando circa l'infondatezza delle censure attoree, evidenziando, in particolare, l'incongruenza delle dichiarazioni del concorrente escluso rispetto a quanto chiaramente richiesto dalla legge di gara, nonché l'inammissibilità, nel caso di specie, del ricorso al soccorso istruttorio.

Ha sottolineato la difesa resistente che la disciplina di gara non lasciava adito a dubbi interpretativi circa la necessità, a pena di esclusione, di una specifica dichiarazione in ordine alla indicazione dei nominativi dei responsabili di ciascuna delle prestazioni oggetto di appalto; considerato che le dichiarazioni rese in sede di gara dal ricorrente in ordine al Gruppo di lavoro di progettazione presentano

indiscutibili carenze, l'attivazione dell'invocato soccorso istruttorio si sarebbe risolta in un'inammissibile "modifica sostanziale" dei contenuti della dichiarazione già resa in ordine al possesso dei requisiti partecipativi, attraverso la postuma individuazione di "nuovi" nominativi all'interno del "Gruppo di Lavoro".

5. Alla camera di consiglio del 5 novembre 2023, uditi per le parti i difensori e riservata la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della fase cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Preliminarmente, il Collegio ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge ex artt. 60 e 120, comma 5, cod. proc. amm. per la definizione della presente controversia con sentenza in forma semplificata all'esito della trattazione cautelare, essendo la causa matura per la decisione e stante l'assenza di cause ostative.

7. L'odierna ricorrente è stata esclusa all'esito della fase di verifica della documentazione amministrativa in ragione della riscontrata carenza della stessa relativamente al profilo dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 8.3 del Disciplinare di gara.

L'art. 8 del Disciplinare individua rispettivamente i "requisiti di idoneità professionale" (8.1), "requisiti di capacità economica e finanziaria" (8.2), e "requisiti di capacità tecnica e professionale" (8.3.). Per quanto attiene a quest'ultimi, la legge di gara prevede che *«a pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti»*, articolando tre sotto punti:

i. *«Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte della presente procedura di gara, di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice, per ciascuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie ...»;*

ii. *«Avvenuto espletamento di almeno due Servizi "di punta" di progettazione negli*

ultimi dieci anni antecedenti la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte della presente procedura di gara, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui riferisce la prestazione ...»

iii. «Presentazione Gruppo di Lavoro. Per lo svolgimento del servizio di progettazione in oggetto è previsto che il Gruppo di progettazione sia costituito da almeno n. 6 unità. La proposta del Gruppo di Progettazione deve contenere i nominativi dei professionisti incaricati dello svolgimento delle suddette prestazioni, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e deve obbligatoriamente prevedere, salva l'equipollenza dei titoli posseduti e delle professionalità pertinenti a quelle richieste, almeno le seguenti professionalità ...»
(figure puntualmente individuate nella successiva tabella a pag. 22 del Disciplinare, cui si rinvia).

Per quanto qui interessa, al medesimo punto iii, la legge di gara specifica che:

a) «Il Gruppo di Lavoro proposto dovrà inoltre essere in grado di fornire le prestazioni specialistiche indicate nella struttura organizzativa di cui al paragrafo 3.4.2 del Capitolato Informativo per la gestione BIM dell'appalto; si precisa che la struttura organizzativa per la Gestione BIM potrà essere rappresentata anche dai soggetti individuati nel Gruppo di lavoro di cui alla Tabella precedente, purché in possesso delle certificazioni specifiche, come dettagliate nel richiamato Capitolato Informativo...»;

b) «Si precisa che è non possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni, mentre è possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti responsabili. Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i

professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di consulente su base annua come specificato dalle Linee Guida ANAC n. 1 ... sia come progettisti indicati»;

c) «Il progettista qualificato (impresa con proprio staff tecnico, ovvero progettista indicato, ovvero progettista associato), ai fini della partecipazione alla presente procedura, deve mettere a disposizione una struttura operativa di figure professionali dedicate allo svolgimento del servizio di progettazione definitiva e esecutiva, nominativamente indicate. A tale scopo, il progettista, in sede di offerta, dovrà nominativamente indicare le figure professionali in possesso di Laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica, abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Per ciascuna figura professionale facente parte del Gruppo di lavoro, deve essere indicato il nominativo e l'Ordine professionale, il numero e la data di iscrizione. Per ciascuna figura professionale, nominativamente individuata dovrà essere reso noto il rapporto professionale intercorrente con il progettista qualificato»;

d) «Eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili, dovranno essere motivate e autorizzate dalla Stazione Appaltante, ferma restando la composizione dell'affidatario dell'incarico ed il mantenimento dei requisiti richiesti».

8. Le censure di parte ricorrente si presentano meritevoli di accoglimento nei limiti di quanto di seguito esposto.

8.1. Emerge dalla legge di gara che i concorrenti erano tenuti a indicare i nominativi dei professionisti facenti parte del Gruppo di lavoro/progettazione (“almeno 6 unità”), che potevano essere “associati” all’operatore economico

concorrente entrando a far parte di un RTI, ovvero essere già dipendenti o consulenti dell'operatore economico concorrente ovvero, come nella specie, essere "progettisti indicati", a loro volta anche raggruppati in apposito RTP, come nella specie.

Nel caso in esame, con la "dichiarazione sostitutiva possesso requisiti progettista indicato" (doc. 5 della produzione di parte ricorrente), l'ing. Vetturini, in qualità di legale rappresentante della Ingenium s.r.l. – già individuato quale professionista responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche nell'ambito del costituendo RTP- raggruppamento temporaneo di progettisti indicato dalla odierna ricorrente come progettista indicato (cfr. doc. 4) – ha effettuato, tra l'altro, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti speciali di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale di cui agli artt. 8.1, 8.2 e 8.3 del Disciplinare.

Alla luce della lettura di tale complesso documento, cui si rinvia per economicità dell'esposizione, non si presenta fondato il primo ordine di censure. Difatti, nella tabella di presentazione del "Gruppo di lavoro" (pag. 8 del doc. 5 cit.) risulta indicato il medesimo nominativo ("Riccardo Venturini Ingenium s.r.l.") quale responsabile per le prime tre prestazioni, in violazione della richiamata previsione della *lex specialis*, senza che sia possibile dalla sola lettura del medesimo documento – come correttamente ed analiticamente evidenziato nelle difese di parte resistente (cfr. pag. 6-10, memoria del 1° settembre 2023) – dedurre in prima battuta la volontà del concorrente di rinviare ai professionisti già indicati come facenti parte dell'organigramma della Ingenium s.r.l. (cfr. pag. 4 e ss. del doc. 5 cit.).

Tuttavia, proprio in ragione della complessità della disciplina di gara sopra richiamata e la pluralità di figure professionali in essa indicate, il Collegio ritiene che l'Amministrazione, una volta appurata l'incompletezza della documentazione e prima di procedere all'esclusione, avrebbe dovuto, in virtù della normativa

applicabile alla fattispecie, delle disposizioni della *lex specialis* e delle circostanze di fatto, attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016 (applicabile *ratione temporis*) in favore della ricorrente.

Nella fattispecie che occupa le dichiarazioni di cui si controverte non attengono ad elementi dell'offerta tecnica o economica, ma sono espressamente ricondotte dalla *lex specialis* nell'ambito dei requisiti di capacità tecnica e professionale; inoltre, non vi è alcuna contestazione circa la carenza sostanziale dei requisiti in capo alla concorrente esclusa, vertendo la controversia sulla incompletezza ovvero inadeguatezza della documentazione depositata a comprova degli stessi.

8.2. In materia di soccorso istruttorio la giurisprudenza amministrativa ha più volte tentato di individuare il punto di equilibrio tra i principi del *favor participationis*, espressione del principio di massima concorrenza, e della *par condicio competitorum*, corollario del principio di imparzialità dell'Amministrazione ex art. 97 Cost.; è stato al riguardo affermato che *«il criterio ordinatore fornito dal legislatore è ancorato al carattere formale o meno dell'errore e/o lacuna inficianti la documentazione di gara, con la necessaria precisazione, meritevole di essere esaltata sul piano interpretativo alla luce del tenore testuale della disposizione, che le carenze "formali", emendabili mediante il soccorso istruttorio, sono, in senso ampio, tutte quelle attinenti alla estrinsecazione della dichiarazione partecipativa e di quelle ad essa accessorie, come ad esempio le dichiarazioni aventi ad oggetto il possesso dei requisiti di partecipazione, comprese le lacune, di carattere più radicale, consistenti nella mancanza stessa della dichiarazione o di sue componenti essenziali: ciò che si evince dal riferimento fatto dalla disposizione, al fine di perimetrare l'ambito del soccorso istruttorio, al "caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85". ... Da questo punto di vista, quindi, la distinzione tra "forma" (emendabile) e "sostanza" (non regolarizzabile), agli effetti applicativi della disposizione suindicata, coincide con quella – laddove la dichiarazione sia destinata ad attestare un requisito partecipativo - tra esistenza ab*

initio del requisito medesimo (riconducibile, appunto, all'aspetto "sostanziale" della fattispecie partecipativa ed insuscettibile di venire ad esistenza a posteriori, veicolato dal soccorso istruttorio) e sua dichiarazione (attinente all'aspetto "formale" della stessa e in quanto tale, in base alla citata disposizione, sempre regolarizzabile)» (C.d.S., sez. III, 27 ottobre 2022, n. 9147).

Pertanto, «non si può escludere, in linea di principio, il soccorso istruttorio nel caso in cui, dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il concorrente, in sede di comprova, produca documentazione insufficiente o incompleta o errata, comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all'atto di presentazione della domanda di partecipazione. In applicazione della richiamata disposizione, ben potrebbe la stazione appaltante assegnare al concorrente "un termine non superiore a 10 giorni" per regolarizzare le dichiarazioni incomplete o la documentazione carente» (C.d.S., sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1540; cfr. C.d.S., sez. III, 2 marzo 2017, n. 975).

Nel caso in esame, deve osservarsi che la successiva integrazione documentale consentita attraverso il soccorso istruttorio, nel caso di specie disciplinato puntualmente dal Disciplinare di gara all'art. 16, non viola il principio della *par condicio* tra i concorrenti, in quanto essa mira ad attestare correttamente l'esistenza di circostanze preesistenti senza perciò attribuire alcun vantaggio competitivo.

Difatti, nella fattispecie che occupa non viene in rilievo una falsa dichiarazione né si pone un problema di mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, piuttosto di una dichiarazione irregolare con riguardo al nominativo di due dei sei professionisti da indicare quali responsabili delle attività di progettazione di cui al "gruppo di lavoro" ex art. 8.3, lett. iii, del Disciplinare.

Come evidenziato, nella medesima dichiarazione resa dalla concorrente esclusa risultano già indicate due ulteriori figure professionali (ingegnere/architetto abilitato e iscritto al relativo Albo sez. "A") che compongono l'organigramma della

stessa Ingenium s.r.l.; mediante il soccorso istruttorio sarebbe stato possibile appurare l'idoneità di tale compagine a coprire tutte le posizioni di responsabilità richieste per il gruppo di lavoro.

Né la modifica della dichiarazione relativa alla composizione del gruppo di lavoro può ritenersi comportare una violazione della *par condicio* tra i concorrenti proprio alla luce del disposto della stessa *lex specialis* che, come già evidenziato, consente «[e]ventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili» prevedendo che le stesse debbano «essere motivate e autorizzate dalla Stazione Appaltante, ferma restando la composizione dell'affidatario dell'incarico ed il mantenimento dei requisiti richiesti» (art. 8.3, del disciplinare, ultimo periodo).

8.3. Non risulta, infine, conferente nel caso di specie la delibera ANAC n. 673 del 29 luglio 2020 richiamata dalla difesa resistente, in quanto vertente su un'ipotesi nella quale l'attivazione del soccorso istruttorio avrebbe inciso sul contenuto dell'offerta tecnica e avrebbe dovuto essere utilizzato per integrare le figure professionali richieste con nominativi non precedentemente indicati (cfr. pag. 4, ove si richiama la differente conclusione cui la stessa ANAC era giunta nella delibera 261 del 26 marzo 2019 in caso di integrazione con nominativi comunque già indicati nei documenti di gara). Nel caso che qui occupa invece, come già evidenziato, l'irregolarità contestata attiene alla documentazione amministrativa relativa ai requisiti di qualificazione ove già figurano nominativi di professionisti che potrebbero integrare le carenze riscontrate nella composizione del "gruppo di lavoro".

9. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione; il provvedimento gravato deve essere pertanto annullato nella parte in cui dispone l'esclusione della ricorrente, con la conseguenza che l'Azienda sanitaria resistente dovrà attivare in favore della ricorrente il soccorso istruttorio concedendole un termine per integrare la documentazione prevista dal Disciplinare di gara a comprova del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui sopra.

In ragione della peculiarità della fattispecie, si ritiene sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la gravata deliberazione del D.G. della Usl Umbria 2 n. 1342 del 27 luglio 2023 nella parte in cui esclude la ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore

Davide De Grazia, Referendario

L'ESTENSORE
Daniela Carrarelli

IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza

IL SEGRETARIO